

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

in composizione collegiale, in persona di

dr. [REDACTED], Presidente

dr. [REDACTED], Giudice

dr. [REDACTED], Giudice relatore

nel procedimento n. 257 del Ruolo generale dell'anno 2021, vertente

TRA

[REDACTED]

(Avv.ti Iolanda Piccinini e Marco Isceri)

reclamante

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

(Emilia Principe, funzionario *ex art. 417 bis c.p.c.*)

reclamato

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nella Graduatoria provinciale e di istituto di supplenza per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ex nota MIUR prot. n. [REDACTED] del 2.9.2020 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù del corretto riconoscimento del punteggio in favore del sig. [REDACTED] – subirebbero una retrocessione nella detta Graduatoria

controinteressati

avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza resa in data 7.1.2021 dal Tribunale di Tivoli in funzione di giudice del lavoro (R.Gen. n. [REDACTED])

sciogliendo la riserva formulata all'esito della trattazione della causa secondo le modalità previste dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. dalla legge n. 77/2020) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ., [REDACTED], premesso di essere docente con diploma ITP che ha prestato servizio quale supplente negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nella classe di concorso B021 e di aver partecipato alla procedura di cui all'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 per essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali ai fini del conferimento di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha sostenuto che, a causa di errore tecnico a lui non imputabile verificatosi in sede di compilazione della domanda secondo procedure informatizzate, gli sarebbe stato attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello spettante, con conseguente posizionamento deterioro in dette graduatorie pubblicate il 2.9.2020. In particolare, il [REDACTED] ha dedotto che, in ragione del titolo di accesso e dei titoli di servizio posseduti, avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 72 punti, anziché di 60 punti come indicato in graduatoria. La discrasia sarebbe dipesa dall'erronea indicazione, nella casella della domanda relativa alla classe di concorso su cui è stato prestato il servizio di fatto, del codice "C550" in luogo del corretto codice "C510" con riferimento agli anni scolastici 2015/16 e 2016/17. Tale errato abbinamento di codici avrebbe determinato l'attribuzione, per ciascuno dei suddetti anni scolastici, del minore punteggio di 6 punti anziché di 12 punti, poiché il codice errato sarebbe stato considerato come servizio "aspecifico", il quale è valutato, ai sensi della tabella A/6 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, nella minor misura anzidetta rispetto al servizio "specifico" cui avrebbe dovuto corrispondere il codice "C510".

Secondo il [REDACTED] l'errata indicazione del codice in sede di domanda sarebbe attribuibile ad un errore nel sistema informatico del Ministero, che avrebbe assegnato ad alcune classi di concorso codici di corrispondenza inesatti; in particolare modo, al candidato sarebbe stato precluso, in sede di compilazione della domanda, la scelta manuale del codice, in quanto – dopo che questi seleziona nella procedura la graduatoria di interesse, la fascia e i titoli di accesso – il sistema genererebbe un menu "a tendina" pre-impostato in cui sarebbero abbinati automaticamente i codici alle diciture delle classi di concorso.

Fatte queste premesse ed argomentato in punto di *periculum in mora* (individuato nel pregiudizio grave e irreparabile della privazione di ottenere, a causa della dedotta ingiusta penalizzazione in graduatoria, possibilità di essere destinatario di proposte di lavoro, anche in rapporto alle modeste condizioni del nucleo familiare [REDACTED] ha chiesto, in via d'urgenza, che venisse dichiarato il suo diritto all'attribuzione del punteggio di 72 punti nella graduatoria provinciale e di istituto di II fascia per le supplenze e di conferimento delle relative supplenze sulla classe di concorso B-021 per il personale docente ed educativo, ordinando all'Amministrazione di rettificare, in tal senso, la graduatoria di cui alla nota MIUR prot. 0019374 del 2.9.2020.

Il Giudice della prima fase, autorizzata la notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati collocatosi in graduatoria e dichiarata la contumacia dell'Amministrazione convenuta, ha respinto la domanda cautelare per difetto di *fumus boni iuris* sulla considerazione che, essendo l'erronea indicazione del codice della classe di concorso attribuibile al docente, i principi di certezza delle situazioni giuridiche e di auto-responsabilità del singolo prevarrebbero rispetto al principio del *favor participationis*.

Il [REDACTED] ha proposto tempestivamente reclamo avverso l'ordinanza emessa nella prima fase, contestando l'accennata *ratio decidendi* della stessa e reiterando le argomentazioni già espresse sia in punto di *fumus* che di *periculum*.

Nella presente fase di reclamo, il Ministero dell'Istruzione si è costituito e ha eccepito la mancanza di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dei docenti meglio collocati in graduatoria, nonché l'insussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Autorizzata la notifica per pubblici proclami del reclamo e rinviata la causa per discussione in modo da consentire al reclamante di prendere posizione sulle deduzioni difensive del reclamato che si è costituito dopo che controparte aveva già presentato le note di trattazione scritta, il giudice relatore, trattata la causa ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. con mod. dalla legge n. 77/2020) e verificato che soltanto il procuratore del reclamante ha presentato le note di trattazione scritta, si è riservato di riferire al Collegio.

All'esito della camera di consiglio del 20.4.2021, il Collegio ritiene che la domanda cautelare proposta dal ██████ sia fondata.

Preliminarmente, deve rilevarsi l'integrità del contraddittorio processuale poiché parte reclamante, in forza di provvedimento giurisdizionale autorizzativo, ha proceduto alla notifica sia del ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.* sia del presente reclamo nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata mediante la pubblicazione di detti atti sull'apposita area del sito *web* dell'Amministrazione (vedi attestazioni prodotte dalla difesa del ██████ nella nota del 26.11.2020 fascicolo prima fase e nella nota del 30.3.2021 fascicolo reclamo).

Dunque, avendo il ██████ indicato – nei propri atti introduttivi – i nominativi dei soggetti collocati nella graduatoria impugnata in posizione più favorevole rispetto alla sua e che, per l'effetto dell'eventuale accoglimento del ricorso si troverebbero a lui posposti, nonché avendo poi proceduto nelle forme autorizzate alla notifica di tutti i soggetti inseriti in graduatoria, risulta correttamente instaurato il contraddittorio tra tutte le parti necessarie.

Passando al merito, va osservato, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte reclamante, la contumacia dell'Amministrazione convenuta nella fase cautelare non comporta la mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda. Invero, è principio consolidato quello secondo cui l'applicazione del principio della mancata contestazione non può derivare dalla mera contumacia della parte processuale: la mancata costituzione in giudizio del convenuto non può essere interpretata, infatti, quale non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda.

Detto ciò, deve rilevarsi che il Ministero dell'Istruzione, nel costituirsi nel presente giudizio cautelare, non ha specificatamente contestato la circostanza compiutamente descritta dal ██████ circa la verifica di un'anomalia del sistema informatico in sede compilazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di cui si discorre.

Tra l'altro, l'erroneo abbinamento del pertinente codice alla classe di concorso selezionata dal candidato si evince dalla documentazione prodotta dal reclamante. Infatti, come è agevole notare dalla schermata che riproduce il

format telematico della domanda (pag. 24 ricorso cautelare; pag. 6 reclamo), la parte relativa all'inserimento dei titoli di servizio poteva essere compilata soltanto selezionando dal menu a tendina una spunta comprendente sia la dicitura della classe di concorso sia il relativo codice. In particolare, tale menu a tendina reca una serie di diciture corrispondenti alle classi di concorso cui sono abbinati i relativi codici; tuttavia, questi ultimi sono preimpostati in quanto il sistema informatico abbina automaticamente alla dicitura selezionata un codice.

Dunque, il candidato non aveva la possibilità materiale di modificare detto abbinamento.

Ebbene, esaminando la domanda telematica presentata dal ██████████, si nota che questi ha selezionato, in relazione agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, la dicitura "*tecniche dei servizi ed esercitazione pratiche di sala bar*" al quale il sistema ha abbinato il codice "C550". Tuttavia, trattasi di codice che non doveva essere assegnato alla classe di concorso scelta dal ██████████, in quanto, alla stregua del d.m. n. 39/1998 e successivi d.m., alla classe di concorso "*tecniche dei servizi ed esercitazione pratiche di sala bar*" corrispondeva il codice "C510", che poi, in forza del d.m. n. 259/2017 è stato convertito nel codice "B-021".

Dunque, l'assegnazione del codice "C550" è dipesa da un'anomalia del sistema informatico di compilazione telematica della domanda.

Né può imputarsi un colpevole ritardo al docente nel denunciare l'anomalia. Invero, egli, avendo selezionato la corretta dicitura, aveva la legittima convinzione di aver inserito tutti i dati corretti della classe di concorso selezionata; del resto, l'amministrazione era ben consapevole dei servizi in precedenza effettivamente espletati dal docente. Inoltre, non può negarsi che l'inserimento della corretta dicitura letterale assume una particolare pregnanza per l'immediata percezione del dato esteriorizzato. Neanche si può ipotizzare un onere del ██████████ di annullare la domanda presentata per formularne una nuova: ciò sia per il legittimo affidamento di cui sopra, sia in quanto tale adempimento non avrebbe condotto ad alcun risultato utile essendo – comunque – il sistema configurato con quella anomalia non rimuovibile dal candidato.

Insomma, l'errata codificazione risultante dalla domanda del [REDACTED] è imputabile esclusivamente all'Amministrazione e, in particolare, ad un'anomalia del sistema informatico utilizzato per la procedura telematica di presentazione delle domande.

Da tale errato abbinamento dei codici è derivata una penalizzazione del ricorrente che si è visto assegnare un punteggio inferiore al dovuto, poiché l'erroneo codice "C550" è stato classificato come servizio "specifico" valutato con 6 punti per anno scolastico, mentre – qualora fosse stato abbinato il corretto codice "C521", il servizio sarebbe stato classificato come specifico con conseguente assegnazione di 12 punti ai sensi della Tabella A/6 ordinanza ministeriale n. 60 del 2020. In questi termini, il [REDACTED], per un errore del sistema informatico, si è visto negare l'attribuzione di 24 punti (12 per ciascuno anno in cui si è registrata la disfunzione) che avrebbero comportato un punteggio finale di 72 punti anziché di 60 punti come indicato in graduatoria.

Essendo tale errore addebitabile al Ministero dell'Istruzione, deve dichiararsi il diritto del [REDACTED] all'attribuzione del punteggio di 72 punti nella Graduatoria provinciale e di Istituto di II fascia per le supplenze di cui all'art. 4, cc. 6bis e 6ter, L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze sulla classe di concorso B-021 per il personale docente ed educativo. Conseguentemente, va ordinato all'Amministrazione convenuta di rettificare la graduatoria di cui alla nota MIUR prot. 0019374 del 2.9.2020 nei termini suddetti.

Quanto al requisito del *periculum in mora*, deve rilevarsi che le graduatorie in esame sono vevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e l'essere collocato nelle stesse comporta la possibilità di essere destinatari di incarichi a tempo determinato.

I tempi definizione di un processo ordinario non consentirebbe al [REDACTED] di ottenere una pronuncia in tempo utile che consenta di emendare l'ingiusta penalizzazione del punteggio e di vedersi riconosciuta la superiore posizione in graduatoria, in tal modo pregiudicando concretamente e in via irreparabile la possibilità di ottenere tali incarichi il cui conferimento (scaduti quelli attuali) è previsto in tempi assai ravvicinati.

Sussiste, pertanto, anche il requisito del *periculum*.

Le spese della doppia fase, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seguono la soccombenza.

P . Q . M .

visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.

in riforma dell'ordinanza opposta, **DICHIARA** il diritto di [REDACTED] [REDACTED] all'attribuzione del punteggio di 72 punti nella Graduatoria provinciale e di Istituto di II fascia per le supplenze di cui all'art. 4, cc. 6bis e 6 ter, L. n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze sulla classe di concorso B-021 per il personale docente ed educativo e **ORDINA** all'Amministrazione convenuta di rettificare la graduatoria di cui alla nota MIUR prot. 0019374 del 2.9.2020 nei termini suddetti;

CONDANNA l'amministrazione reclamata alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari del reclamante, dei compensi legali della doppia fase cautelare che si liquidano in complessivi [REDACTED] oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Si comunichi.

Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 20.4.2021.

Il Giudice relatore

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]